

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 81 DEL 20/07/2023

LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DEL CORDOLO DI CORONAMENTO DELLA BANCHINA N.03 NEL PORTO DI ANCONA

(C.I.G. Z3A39B911F)

- VISTA** la Legge 28 gennaio 1994 n. 84, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D. Lgs. 4 agosto 2016 n. 169 di "*Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma 1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124*", pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31/08/2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della L. n. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di Sistema Portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare, di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) della L. n. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del Codice della Navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15/03/2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante la nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** ancora l'art. 6 comma 4 lett. a) della L. n. 84/94 ss. mm. ii. a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;
- VISTO** l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTO** la Determinazione del Dirigente Tecnico di questa Autorità n. 20 del 15/02/2023, con la quale venivano affidati in appalto, all'impresa "SANDRO BALDINI" di Camerano (AN), i lavori di riparazione di un tratto del cordolo di coronamento della banchina n.03 nel porto di Ancona;
- VISTO** l'Ordine di esecuzione emesso da questo Ente per i suddetti lavori con nota prot. 02766 in data 15/02/2023;

- VISTA** relativamente ai predetti lavori la comunicazione pervenuta dalla summenzionata impresa appaltatrice in data 17/07/2023, assunta al protocollo di questa Autorità con n.012507 in data 18/07/2023, secondo la quale è programmata l'esecuzione degli stessi lavori dalla data del 21/07/2023 entro il tempo massimo di n. 15 giorni naturali e consecutivi;
- CONSIDERATO** che l'esecuzione dei suddetti lavori, per le esigenze della connessa cantierizzazione, comporterà la temporanea occupazione di un tratto della banchina d'ormeggio n.03 del porto di Ancona, evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico allegato al presente provvedimento, normalmente destinato alle attività legate agli approdi ed agli ormeggi delle imbarcazioni;
- RITENUTO** pertanto, nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della salute e della sicurezza fisica dei lavoratori tutti, di dover emanare il presente provvedimento, ciò affinché per i lavori in argomento possa essere recata una disciplina specifica a scampo di ogni pregiudizievole interferenza operativa con le suddette attività nautiche;
- SENTITO** al riguardo il Segretario Generale di questo Ente;

RENDE NOTO CHE:

- nel porto di Ancona, da parte dell'appaltatrice impresa "SANDRO BALDINI" di Camerano (AN) per conto di questa Autorità, dalla data del 21/07/2023 entro il tempo di n. 15 giorni naturali e consecutivi, verranno eseguiti i lavori per un intervento di riparazione di un tratto del cordolo di coronamento della banchina d'ormeggio n.03;
- tali lavori, per le esigenze operative della connessa cantierizzazione, comporteranno la temporanea occupazione di un tratto della summenzionata banchina n.03, lo stesso evidenziato in colore rosso nell'elaborato planimetrico che sotto forma di allegato costituisce parte integrante del presente provvedimento;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, ORDINA:

ART. 1

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, le porzioni dello spazio demaniale interessate sono interdette ad ogni uso ed a qualunque accesso, ivi incluso l'approdo e l'ormeggio delle imbarcazioni di qualsiasi tipo.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali, oltre che per l'esecuzione dei lavori in questione.

ART. 2

Ai fini dei lavori di cui nelle premesse, la competente impresa appaltatrice organizzerà le proprie attività di cantiere all'interno dell'area ad oggetto delle lavorazioni.

A tal riguardo, l'area interessata dalle lavorazioni resterà nella totale custodia del competente soggetto appaltatore, il quale provvederà – a proprie cure – a mantenere l'area medesima regolarmente delimitata e segnalata affinché, durante l'esecuzione dei lavori, sia ivi impedito ogni accesso di veicoli altrui e persone non addette, ciò nel rispetto delle prescrizioni del D. Lgs. n.

81/2008 così come da ultimo modificato ed integrato e di ogni altra norma legislativa di qualunque ordine e grado ricorrente nella fattispecie.

ART. 3

Ai fini dei lavori in argomento, oltre a quanto stabilito nei precedenti articoli, resta altresì obbligo della competente impresa appaltatrice quanto segue:

- l'attuazione di tutte le misure di prevenzione dei rischi nonché di tutela necessarie per la salute e la sicurezza fisica dei lavoratori per essa operanti a qualunque titolo, oltre che alla massima tutela della pubblica incolumità, conformemente alle vigenti disposizioni legislative – in particolare il D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. – ed agli specifici piani di sicurezza redatti in base alle medesime disposizioni di legge;
- la formazione adeguata dei lavoratori impegnati per proprio conto nell'esecuzione dei lavori;
- lo smantellamento della cantierizzazione nonché la corretta pulizia delle aree interessate dalle lavorazioni in appalto non appena queste ultime risultino regolarmente ultimate, comunque entro il tempo massimo di n. 1 giorno dalla conclusione degli stessi lavori;
- la segnalazione immediata a questa Autorità nonché alla Capitaneria di Porto di Ancona di ogni criticità che, per via dei lavori in questione, ancorché impreveduta, venga ravvisata quale potenziale pregiudizio per la sicurezza fisica e la salute dei lavoratori, o per la pubblica incolumità o per le locali attività portuali, sospendendo contestualmente le lavorazioni medesime sino a che la criticità riscontrata non risulti risolta;
- la preventiva acquisizione dei titoli di accesso alle aree portuali interessate dai lavori secondo le ordinarie procedure di questa Autorità;
- il costante coordinamento, per il tramite del personale preposto alla Direzione dei Lavori, in ordine alle eventuali necessità di occupazione di ulteriori spazi per la connessa cantierizzazione oltre a quanto già disciplinato con il presente atto;
- il rispetto delle norme e delle disposizioni istituzionali vigenti per l'accesso, la circolazione e la sosta all'interno della zona portuale interessata, al cui riguardo si richiama il puntuale rispetto dell'Ordinanza dell'Autorità Portuale di Ancona n. 6 del 18/05/2016;
- ogni altro obbligo e dovere posti a suo carico in base alle vigenti disposizioni legislative, di qualunque ordine e grado.

È fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione che, in relazione all'effettiva evoluzione dei lavori in argomento, venga emanata da questa Autorità o da altri soggetti istituzionali competenti.

ART. 4

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito internet dell'Ente medesimo, nonché la divulgazione fra i principali soggetti istituzionali ed operatori economici normalmente svolgenti attività o comunque aventi interessi o competenze nello scalo marittimo di Ancona.

ART. 5

I contravventori alla presente ordinanza saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, salvo che il fatto non costituisca reato.

Visto:

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Salvatore Minervino)

IL PRESIDENTE
(Ing. Vincenzo Garofalo)



Autorità di Sistema Portuale
del Mar Adriatico Centrale

Porti di Pesaro, Falconara, Ancona, S. Benedetto, Pescara, Ortona, Vasto

LAVORI DI RIPARAZIONE DI UN TRATTO DEL CORDOLO DI CORONAMENTO DELLA BANCHINA N.03 NEL PORTO DI ANCONA (C.I.G. Z3A39B911F)

